PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 DICEMBRE 1864

Il N. MCCCCXXXIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo della Compagnia di mutue assicurazioni sulla vita dell'uomo sotto la denominazione *Cassa Dotale*, con sede in Arezzo;

Visto il titolo 3, libro I del Codice di commercio vigente nelle Provincie Toscane;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima avente lo scopo di formare ed amministrare mutue assicurazioni per dotazioni generali sulla vita, e per dotazioni particolari sul reclutamento militare, costituitasi in Arezzo con atto pubblico del 25 ottobre 1864, rogato Barbagli-Gili, col titolo di *Cassa Dotale*, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti al detto atto inserti.

Art. 2. Ai citati statuti verranno recate le seguenti modificazioni:

A All'articolo 10 tra le parole « incassate dalla Società » e quelle « dovranno essere impiegate » si aggiungerà: « *le somme provenienti dalla rendita dei capitali e qualsiasi altro provento riscosso per effetto delle assicurazioni stesse ai termini degli statuti.* »

B Al fine dell'articolo 25 si aggiungerà un paragrafo dicente:

« *Per fino a tanto che la Società non abbia creduto di sua convenienza di addivenire alla nomina di un Cassiere, le quote di assicurazione ecc. saranno versate presso uno stabilimento di credito autorizzato dal Governo.* »

C Al fine dell'articolo 50 si dirà: « *Le adunanze generali dovranno sempre essere presenziate da un Commissario governativo.* »

D L'articolo 55 terminerà coi seguenti due paragrafi:

« *Gli stipendi, emolumenti ecc. degl'Impiegati e Agenti della Società, e le spese d'ogni specie occorrenti per l'amministrazione della medesima non potranno giammai oltrepassare la somma che la Società sarà per ricavare dai diritti di cartella, di direzione e di agenzia.* »

« *Sia di questi diritti che dei proventi di ogni natura che la Società sarà per incassare ai termini dei presenti statuti, si terrà contabilità speciale.* »

E All'articolo 75 dopo le parole « Consigliere di amministrazione » si aggiungerà: « *di servizio.* »

F All'articolo 87 invece di « il Direttore e il Presidente prenderanno ecc. » si dirà: « *il Direttore e i Consiglieri d'amministrazione di servizio prenderanno ecc. ecc.* »

G All'articolo 93 si aggiungerà: « *Nel caso il Socio o l'avente diritto si trovasse nell'impossibilità di rilasciare la cartella, si procederà in conformità della prescrizione contenuta nell'articolo 44.* »

Art. 3. Della Società dovrà far constare nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente Decreto, presso il Tribunale di prima istanza sedente in Arezzo, di avere raccolte le cinquecento sottoscrizioni di cui all'articolo 7 degli statuti sociali.

Art. 4. Gli statuti sociali di cui sopra con l'atto pubblico saranno inseriti a spese della Società nella Gazzetta Ufficiale del Regno e pubblicati nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno, a norma del nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062.

Art. 5. La Società stessa contribuirà nelle spese commissariali in annue lire cento, a cominciare dal giorno della sua legale costituzione.

Art. 6. Quest'autorizzazione potrà venire revocata senza pregiudizio dei terzi, nei casi d'inosservanza degli statuti sociali approvati, delle leggi dello Stato e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Repertorio del 1864 - N. 38.

Al Nome SS. di Dio, Amen.

L'anno del nostro Signore Gesù Cristo mille ottocento sessantaquattro, Indizione romana settima, e questo dì *venticinque* del mese di *ottobre*.

Essendo S. P. Pio Nono, e S. M. Vittorio Emanuele Secondo per la grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Avanti di me ser Giovanni, del fu Orazio Barbagli-Gili, Notaro Regio residente in Arezzo, di studio nel corso Vittorio Emanuele al n. 572, ed alla presenza contestuale degli infrascritti testimoni abili e cogniti a forma della legge sono personalmente comparsi

I signori Carlo del fu Giuseppe Burroni, e Giuseppe del vivente Benvenuto Giunti, ambidue possidenti domiciliati in Arezzo, a me Notaro, e testimoni benissimo cogniti, i quali avendo in animo di istituire una Società collo scopo di formare ed amministrare mutue assicurazioni per dotazioni generali sulla vita, e per dotazioni particolari sul reclutamento militare, si erano diretti in adempimento alle disposizioni delle vigenti leggi, e per l'organo di questa Prefettura al Ministero di Agricoltura, Industria o Commercio all'effetto di ottenere la necessaria autorizzazione, non senza sottoporre all'esame di quel Ministero i relativi statuti, che al seguito di ciò il Ministero stesso per mezzo della Prefettura sotto il dì cinque settembre prossimo perduto comunicò le modificazioni da farsi al progetto di Società, il quale essendo stato dai nominati signori Burroni e Giunti riformato in base alle modificazioni medesime, e volendo ora che delle convenzioni, condizioni e fatti che debbono regolare una tale Società venga a constare in valida ed autentica forma quindi è che — Per il presente pubblico Istrumento apparisca, e sia noto qualmente i prefati Carlo Burroni e Giuseppe Giunti come promotori di loro certa scienza, libera e determinata volontà per loro, e loro hanno formato e stabilito una Società la cui denominazione è di *Cassa Dotale*, Società di Assicurazioni generali e mutue sulla vita e sul reclutamento militare con gli articoli che appresso.

STATUTI

TITOLO PRIMO.

Condizioni generali.

Art. 1. Sotto la denominazione *Cassa Dotale* viene creata una Società collo scopo di formare ed amministrare mutue assicurazioni sulle norme che appresso.

Art. 2. Le operazioni della Società si dividono in due sezioni cioè:

A Dotazioni generali sulla vita,

B Dotazioni particolari sul reclutamento militare.

Art. 3. In ciascuna delle due sezioni l'assicurazione può essere fatta a vantaggio del sottoscrittore o di qualunque altra persona. L'individuo nominato a raccogliere la dote è il solo socio: l'individuo nel cui capo riposa l'assicurazione è l'assicurato.

Art. 4. I capitali raccolti in ciascuna delle due notate sezioni sono amministrati separatamente, talchè il prodotto della rendita e degli utili eventuali respettivi va a profitto dei soci sulla proporzione del capitale cumulato, e in ragione della data dei singoli versamenti.

Art. 5. Le doti della sezione *A* si formano mediante le quote pagate, quelle perdute per difetto di pagamento, morte di assicurati, e mancata esibizione dei certificati di vita, la rendita dei capitali e qualunque altro provento che possa resultare nella respettiva associazione.

Le doti della sezione *B* si formano mediante le quote pagate, quelle perdute per difetto di pagamento, morte degli assicurati, o non avvenuto reclutamento dei medesimi nella categoria stabilita, o per mancata esibizione dei certificati di arruolamento definitivo, la rendita dei capitali e qualunque altro provento che possa resultare nella respettiva associazione.

Art. 6. La Cassa Dotale è amministrata da un Consiglio generale, da un Consiglio di amministrazione e da un Ufficio di direzione.

Art. 7. Stipulato l'atto costitutivo della Società ed ottenuta l'autorizzazione governativa, dovranno raccogliersi cinquecento soscrittori affinchè sia legalmente costituita la Società medesima.

Art. 8. I primi venti sottoscrittori, installeranno il Consiglio d'amministrazione per dar principio alle operazioni sociali.

Art. 9. Installato il Consiglio d'amministrazione i sottoscrittori dovranno effettuare il primo versamento alla Società ai termini della domanda, e relativa cartella di assicurazione.

Art. 10. Le quote di assicurazione incassate dalla Società dovranno essere impiegate in cartelle del Debito pubblico italiano intestate a favore della Cassa Dotale ed in ipoteca dei soci in massa, e saranno rese libere ed intestate a favore dei soci medesimi per la parte che loro spetterà quando avranno luogo le rispettive liquidazioni delle doti.

Art. 11. Tanto le cartelle, di cui all'articolo precedente, quanto qualsivoglia altro titolo di credito, saranno custoditi presso la Direzione generale in una cassa a due chiavi differenti, una delle quali sarà tenuta dal Presidente del Consiglio generale, e l'altra dal Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 12. Dagli incassi generali della Società sarà prelevata annualmente dietro proposta del Consiglio d'amministrazione, e con deliberazione del Consiglio generale una somma per sopperire al pagamento delle doti o frazioni di esse che non possa farsi con rendita dello Stato, alle spese tutte di amministrazione, non che alla tassa governativa ed abbuonamento al bollo, la qual somma però dovrà essere utilizzata in conto corrente presso qualche istituzione di credito autorizzata e sorvegliata dal Governo, avente sede o succursale nella stessa città ove ha domicilio la Società.

Art. 13. Le modificazioni ai presenti statuti si faranno sulla proposta del Consiglio di amministrazione con decisione del Consiglio generale alla maggiorità di tre quarti delle voci dei Membri presenti, e saranno obbligatorie per tutti gli associati al momento che interverrà l'approvazione Sovrana.

Art. 14. Qualunque contestazione nascesse per l'interpretazione degli statuti sarà risoluta da arbitri a tenore della legge in vigore.

Art. 15. La sede della Società è in Arezzo nel corso Vittorio Emanuele, n. 572. Qualunque traslocamento di domicilio in altra città dello Stato, dovrà esser deliberato dal Consiglio generale, dandone opportuna informazione al Governo.

Art. 16. Il domicilio del sottoscrittore alla stipulazione della domanda di assicurazione resterà fermo di fronte al sottoscrittore medesimo, al socio ed ai loro aventi causa, finchè non ne sarà fatto conoscere un altro alla Società.

Art. 17. La Società ed i sottoscrittori soci, o chi per essi, sono reciprocamente obbligati di affrancarsi le lettere, e documenti relativi agli affari sociali.

TITOLO SECONDO.

Delle assicurazioni.

Art. 18. Le assicurazioni a qualunque sezione appartengano cominciano per gli effetti attivi e passivi nell'anno fissato per l'incasso del primo versamento; la loro durata però non potrà essere minore di anni due computabili dal 1.o gennaio dell'anno stesso in cui principia a valere l'assicurazione.

Art. 19. Il termine dell'assicurazione agli effetti dei pagamenti, può stabilirsi a piacere del sottoscrittore per la sezione *A*, e per la sezione *B* dovrà essere sempre nell'anno antecedente a quello di leva dei giovani assicurati.

Art. 20. Le assicurazioni vengono accettate dalla Società per versamenti di lire intiere e non minori di lire cinque.

Art. 21. Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione per la sezione *A* persone d'ambi i sessi e di qualunque età; per la sezione *B* non sono ammessi che i giovani soggetti alla leva militare.

Art. 22. È data facoltà al sottoscrittore di disdire l'assicurazione, a qualunque sezione appartenga, di biennio in biennio, mediante lettera raccomandata, trasmessa alla Società nel corso del mese di settembre dell'ultimo anno del biennio medesimo. Per le assicurazioni della sezione *B* è altresì concesso al sottoscrittore di recedere dalla rispettiva sezione per essere inscritto nella sezione *A* purchè ne faccia analoga dichiarazione autentica al momento che eseguisce l'ultimo versamento stabilito nella cartella di assicurazione.

Art. 23. Il biennio comincia per gli effetti della disdetta il primo gennaio dell'anno stesso nel quale avranno principio gli effetti attivi o passivi dell'assicurazione, ancorchè la sua durata fosse stabilita per anni dispari.

Art. 24. Nell'atto dell'assicurazione ciascun sottoscrittore produrrà un certificato autentico che attesti l'anno nel quale è nato l'assicurato, e potrà anche *ex se dare* tale indicazione a tutto suo rischio e pericolo per i danni che ne potessero derivare.

Art. 25. Le assicurazioni vengono accettate dalla Società per il primo di ogni mese.

Il sottoscrittore da principio effettua un versamento a piacere, salvo il disposto dell'art. 20, e per ciascun mese decorso nell'anno pagherà un supplemento dell'uno per cento sull'ammontare del versamento medesimo, più il diritto di direzione del mezzo per cento sul primo versamento, e dell'uno per cento sui versamenti annuali.

Nel primo di gennaio di ciascun anno successivo dovrà effettuare il pagamento della quota annuale sino al termine delle obbligazioni, salve le dilazioni accordate dagli articoli 31 e 32 dei presenti statuti.

TITOLO TERZO.

Delle domande e delle cartelle di assicurazione.

Art. 26. Chiunque voglia far parte della Società, ne avanzerà relativa domanda al Direttore generale.

Art. 27. Tale domanda dovrà contenere:

1. Nome, cognome, dimora e domicilio legale del sottoscrittore;
2. Nome e cognome dell'assicurato e suoi genitori;
3. Anno di nascita dell'assicurato;
4. Nome e cognome del socio, e sezione cui viene ascritto;
5. Principio e termine dell'assicurazione;
6. Ammontare del primo versamento e della quota annuale del supplemento, e diritti di direzione, cartelle e agenzia;
7. Data della domanda.

Da ultimo dovrà essere munita della firma del richiedente, e della persona incaricata della redazione.

Art. 28. Il diritto di cartella è fissato in lire una; quello di agenzia nel mezzo per cento sull'ammontare di tutte le quote. Tali diritti dovranno esser pagati nell'atto della stipulazione e della domanda di assicurazione.

Art. 29. Redatta la domanda e trasmessa all'Ufficio di direzione, verrà fatta una cartella nella quale saranno riprodotte le identiche indicazioni contenute nella domanda medesima; e firmata dal Direttore, dal Ragioniere col visto del Consigliere di amministrazione di servizio, verrà quindi consegnata od inviata al sottoscrittore.

Art. 30. Oltre la prima cartella possono farsi anche cartelle addizionali purchè abbiano gli stessi sottoscrittori, assicurato e socio, ed il medesimo termine; per queste il diritto di cartella è ridotto alla metà.

TITOLO QUARTO.

Degli incassi.

Art. 31. Il versamento della prima quota, del supplemento e del diritto di direzione, a mente dell'art. 25, dovrà dal sottoscrittore effettuarsi nel corso del mese per il quale si è obbligato, e quello delle quote annuali sempre nel corso dei mesi di gennaio e febbraio degli anni successivi fino al termine dell'assicurazione, salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 32. Spirato il termine di due mesi per i versamenti annuali, a mente dell'articolo precedente, è accordata al sottoscrittore una dilazione dei quattro mesi successivi, e così a tutto il mese di giugno per effettuare il rispettivo pagamento, a condizione però che debba pagare una penale corrispondente al dieci per cento sull'ammontare del versamento medesimo. Decorso anche quest'ultimo termine senza l'avvenuto pagamento, il socio decadrà dal benefizio dell'assicurazione dotale, e sarà radiato dai registri della Società.

Art. 33. I sottoscrittori effettuano i pagamenti per i quali si sono obbligati in effettivi contanti ed anche in cartelle del Debito pubblico al corso legale del giorno in cui si eseguisce il pagamento, ritirandone analoga quietanza munita della firma del Cassiere principale, del Direttore, del Ragioniere col visto del Consigliere di amministrazione di servizio.

Coloro che effettueranno in moneta corrente il primo versamento nella prima metà del mese in cui si sono obbligati, e quello delle quote annuali nella prima metà di gennaio, saranno esenti dalla spesa che possa occorrere per eseguire detti versamenti, la quale sarà a carico della Società purchè siano fatti nel modo che verrà opportunamente indicato.

Art. 34. La Società avviserà i sottoscrittori all'epoca delle scadenze dei pagamenti, senza contrarre alcuna responsabilità di fronte ai sottoscrittori medesimi sull'esito delle lettere che verranno trasmesse.

TITOLO QUINTO.

Della produzione dei certificati, della repartizione e distribuzione delle doti.

Art. 35. Nei mesi di gennaio e febbraio successivi al termine delle assicurazioni della sezione *A*, anche per disdetta di che all'art. 22, ciascun sottoscrittore è tenuto di trasmettere alla Società un certificato autentico di vita dell'assicurato, sulla cui testa fu fatta l'assicurazione o sivvero un attestato di morte avvenuta nel corso dei sopraddetti mesi di gennaio e febbraio.

Art. 36. Quelli associati alla sezione *B*, che volessero concorrere ad una dotazione anche sulla eventualità del reclutamento militare nella seconda categoria, dovranno, un mese almeno avanti che abbia luogo la tratta degli assicurati, farne autentica dichiarazione alla Società, indicando principalmente in qual proporzione intendono partecipare col capitale cumulato al termine dell'assicurazione, di che all'art. 19, alla dotazione antedetta.

Art. 37. I capitali così destinati per le dotazioni sul reclutamento di seconda categoria, di che all'articolo precedente, sono amministrati separatamente all'oggetto che il dividendo vada a profitto di quelli soltanto che avranno dichiarato di parteciparvi.

Art. 38. La Società accetta i versamenti a titolo di quota unica per la sezione *B*, ancora nel mese che precede quello della tratta; in tal caso il versamento della quota aumentata del doppio supplemento e del dritto di direzione, dovrà eseguirsi immancabilmente nel giorno in cui comincia a valere la cartella d'assicurazione.

Art. 39. Effettuata la tratta degli assicurati, ed accettati definitivamente come militi sotto le bandiere dello Stato, sia per la prima che per la seconda categoria, ciascun sottoscrittore, entro il termine di due mesi produrrà alla Società un certificato autentico di ferma dell'assicurato o del rimpiazzo di esso, colla indicazione del numero della tratta e della categoria cui appartiene l'assicurato medesimo.

Art. 40. Qualora qualche assicurato, per causa di fisica costituzione, fosse rimandato alla futura leva, il sottoscrittore dovrà, nel termine di due mesi, produrre un attestato autentico che faccia fede di tale circostanza, ed in tal caso l'assicurazione sarà egualmente protratta alla leva avvenire.

Art. 41. La Società, ricevuti i certificati e dichiarazioni, di che agli articoli 35, 36, 39 e 40, per mezzo di lettera annunzierà ai sottoscrittori il ricevimento dei medesimi.

Art. 42. Spirato il termine per la produzione dei certificati, di che agli art. 35 e 39, il Consiglio di amministrazione ne prenderà cognizione, e ritrovatili regolari, ordinerà che il dividendo sia ripartito colle norme di dritto proporzionale fra i Soci che sono in regola con i certificati stessi; ed in seguito all'approvazione del Consiglio generale sarà distribuita la dote a ciascuno di essi spettante.

Art. 43. Tostochè la Direzione del Debito pubblico avrà rimesso le cartelle debitamente intestate a favore dei singoli soci aventi dritto alla dote, per mezzo del Giornale Ufficiale o di lettera, ne sarà dato opportuno avviso, e previo il rilascio della cartella d'assicurazione sarà effettuato il pagamento della dote medesima.

Art. 44. Qualora il socio od avente diritto si trovasse nella impossibilità di rilasciare la cartella, conforme è detto all'articolo precedente, dovrà farne immediata denunzia alla Società, od il pagamento sarà eseguito due mesi dopo la data della denunzia medesima, dietro quietanza in forma legale ed a proprie spese.

TITOLO SESTO.

Amministrazione della Società.

CAPITOLO I.

Consiglio generale.

Art. 45. Il Consiglio generale si compone di tutti

gli associati. Ogni due anni nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, due Segretari e quattro Revisori. Questi avranno l'incarico di controllare l'operato del Consiglio d'amministrazione nel corso dell'anno, e riferirne al Consiglio quando lo credano necessario.

Art. 46. Il Consiglio di prima formazione durerà in carica fino alla convocazione del Consiglio generale legalmente costituito.

Art. 47. La elezione dei titolari vien fatta per mezzo di schede, delle quali sarà fatto lo spoglio alla presenza del Consiglio.

Art. 48. I titolari che cessano dal loro ufficio al termine del biennio sono rieleggibili, quelli scaduti durante il biennio per qualunque causa, dovranno essere rimpiazzati alla pressima adunanza del Consiglio generale.

Art. 49. Il volere del Consiglio risulta dalla maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Art. 50. Non intervenendo alla prima adunanza intimata cento sottoscrittori, ne sarà convocata dal Presidente una seconda; ed in questa saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 51. In mancanza del Presidente, ne disimpegnerà le funzioni il Vice-Presidente; mancando questi pure, il Revisore più anziano.

Art. 52. Si aduna ordinariamente due volte l'anno, e straordinariamente tutte le volte che gli affari sociali lo esigano per unanime avviso dei titolari, o in seguito a demanda scritta e firmata da venti sottoscrittori, presentata all'Ufficio di direzione.

Art. 53. Il giorno dell'adunanza è fatto noto quindici dì innanzi per mezzo del Giornale officiale dello Stato coll'indicazione dell'oggetto dell'adunanza medesima.

Art. 54. Quei sottoscrittori che interverranno alle adunanze dovranno firmare l'atto di presenza per constatare la rappresentanza legale ed il numero degli intervenuti.

Art. 55. Il Consiglio generale delibera sul bilancio generale della Società e sugli affari che riguardano la generalità dei soci; nomina ogni anno i Membri che deveno completare il Consiglio di amministrazione, ed assegna definitivamente gli stipendi e gli emolumenti proporzionali a tutti gli Impiegati della Società.

Art. 56. Di ogni seduta sarà redatto processo verbale dal Segretario d'ufficio in due protocolli originali, uno dei quali rimarrà presso il Presidente del Consiglio generale e l'altro presso il Consiglio d'amministrazione.

Art. 57. I processi verbali di ogni seduta porteranno la firma del Presidente e del Segretario d'ufficio.

CAPITOLO II.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 58. Il Consiglio d'amministrazione si compone di quattordici Membri nominati a maggioranza di voti dal Consiglio generale i quali possono essere anche revocati.

Art. 59. Possono essere chiamati a comporre il Consiglio medesimo solo quelli che hanno domicilio o che avranno dichiarato di stabilire il loro domicilio nel circondario in cui ha sede la Società.

Art. 60. I Membri componenti il Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili; si rinnovano per metà ciascun anno; per il primo anno quelli che debbono uscire sono designati dalla sorte, e per gli anni successivi dall'ordine di anzianità.

Art. 61. In caso di vacanza di qualche Membro per qualsivoglia causa il Consiglio provvede provvisoriamente alla surrogazione fino alla prima riunione del Consiglio generale; ed il Consigliere così nominato dura in carica solamente per il tempo che restava a decorrere dall'esercizio del suo predecessore.

Art. 62. Tanto all'occasione della costituzione della Società, quanto in ogni anno successivo il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, per mezzo di schede, un Presidente, un Vice-Presidente e due Segretari; e delega per turno due Membri di servizio permanente, per sorvegliare e controllare le operazioni dell'ufficio di direzione.

Art. 63. L'elezione dei titolari sarà valida coll'intervento di undici Membri, i quali tutti dovranno rimanere presenti allo spoglio delle schede.

Art. 64. Il Consiglio di prima formazione starà in carica fino alla convocazione del Consiglio generale legalmente costituito.

Art. 65. Delibera a maggioranza assoluta di voti, e nel caso di parità il Presidente avrà doppio voto.

Art. 66. Le deliberazioni sono valide colla presenza di sette Membri.

Art. 67. I Membri intervenuti firmeranno l'atto di presenza prima dello scioglimento della seduta.

Art. 68. In mancanza del Presidente ne esercita le funzioni il Vice-Presidente; mancando questi pure, le disimpegnerà il Consigliere più anziano.

Art. 69. Si aduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogniqualvolta le operazioni sociali lo esigano.

Art. 70. Il giorno dell'adunanza è notificato mediante lettera del Presidente sei dì innanzi; nei casi di urgenza ventiquattro ore.

Art. 71. I Membri invitati che non intervengano alle adunanze intimate, pagheranno, salva giustificazione di legittimo impedimento, entro il termine di quindici giorni, una multa di lire due per ciascuna adunanza tralasciata, la quale andrà a benefizio della Società.

Art. 72. Le funzioni dei Consiglieri in servizio permanente, di che all'art. 62, sono rimunerate con una medaglia di presenza di un valore da stabilirsi dal Consiglio generale. Le riunioni in Consiglio saranno pure rimunerate con medaglie di valore maggiore delle altre sopraddette.

Art. 73. Il Consiglio di amministrazione delibera intorno a tutti gli affari dell'amministrazione, e ad esso è affidata la esecuzione degli statuti e delle deliberazioni del Consiglio generale, nomina e revoca le Commissioni e gl'Impiegati tutti della Società, e propone al Consiglio generale medesimo gli stipendi e gli emolumenti proporzionali che si dovranno loro assegnare.

Art. 74. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario d'ufficio nei medesimi protocolli di che all'art. 56, e firmati dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Art. 75. La conservazione dei verbali delle sedute, e la firma che dovranno apporre all'atto di presenza varranno per constatare il credito dei Consiglieri verso la Società che loro sarà pagato mensilmente dietro ordine firmato dal Direttore e dal Ragioniere, e visto dal Consigliere di amministrazione.

CAPITOLO III.

Uffizio di Direzione.

Art. 76. L'Uffizio di direzione è costituito da un Direttore e da un Segretario, da un Ragioniere e da un Cassiere principale, ai quali sono affidati i poteri esecutivi della Società.

Art. 77. È obbligo dei Membri di detto Ufficio di intervenire alle adunanze del Consiglio generale e di amministrazione ogniqualvolta si creda necessaria la loro presenza per affari relativi alle rispettive attribuzioni.

Art. 78. Gli stipendi e gli emolumenti proporzionali degli Impiegati dell'Ufficio di direzione saranno provvisoriamente stabiliti dal primo Consiglio di amministrazione; per essere quindi assegnati definitivamente dal Consiglio generale a forma dell'art. 55.

Del Direttore.

Art. 79. Il Direttore raccoglie le sottoscrizioni per mezzo di Agenti principali subalterni, Ispettori e Viaggiatori da esso proposti, e approvati dal Consiglio di amministrazione, il quale avrà pure la facoltà di revocarli nell'interesse della Società.

Art. 80. In caso d'impedimento del Direttore il medesimo verrà rappresentato dal Segretario salvo che il Presidente del Consiglio d'amministrazione credesse più opportuno di surrogarlo in persona o delegarvi qualcuno dei Consiglieri che non trovasi in servizio permanente.

Art. 81. Qualora, avuto riguardo agli affari sociali, fosse reputata necessaria una cauzione, il Direttore sarà in obbligo di prestarla nei modi che saranno prescritti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 82. Il Direttore medesimo presenta al Consiglio di amministrazione le proposizioni sugli affari sociali e di nomina d'Impiegati per l'Uffizio di direzione.

Art. 83. Per delegazione del Consiglio di amministrazione rappresenta la società ne'suoi rapporti col Pubblico, cogli Associati, e colle Autorità, veglia al regolare andamento dell'amministrazione, redige le cartelle, tiene la corrispondenza con gli Agenti, e dà corso alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 84. In caso di rinuncia, morte o remozione del Direttore, ne assumerà le veci provvisoriamente il Segretario a mente dell'art. 80, sino a che il Consiglio d'amministrazione non avrà provveduto al rimpiazzo.

Del Ragioniere.

Art. 85. Il Ragioniere tiene la contabilità della Società, presenta ogni mese la situazione amministrativa, e annualmente il bilancio generale al Consiglio d'amministrazione, e fa tutto ciò che in ordine alla sua carica viene reclamato dagli affari sociali.

Art. 86. Il sistema di contabilità e d'amministrazione verrà concertato fra il Ragioniere ed il Direttore, e approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 87. In caso d'impedimento, morte spontanea, ritiro o remozione del Ragioniere, il Direttore ed il Presidente del Consiglio d'amministrazione prenderanno provvisoriamente quelle misure che crederanno più utili per l'andamento dell'amministrazione.

Del Cassiere principale.

Art. 88. Il Cassiere principale dovrà nominare a tutta sua responsabilità un Sotto-Cassiere il quale potrà funzionare in sua vece, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 89. Terrà il giornale di cassa, riscuoterà e pagherà mediante ordini firmati dal Direttore e dal Ragioniere, col visto del Consigliere di servizio. In ciascun mese, presenterà al Ragioniere lo stato di cassa a riscontro dei registri di contabilità, consegnando ad esso i mandati pagati, e quelli non esatti da stornarsi.

Art. 90. Darà alla Società una cauzione quale e quanta sarà richiesta dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 91. In caso di morte o remozione del Cassiere principale, il Consiglio d'amministrazione provvederà immediatamente al rimpiazzo, e la cauzione data non si risolverà fino al saldo definitivo dei suoi conti.

TITOLO SETTIMO.

Cessazione della Società e sua liquidazione.

Art. 92. In caso che il numero degli assicurati venisse a ridursi minore dei duecento, il Consiglio di amministrazione dovrà proporre lo scioglimento della Società, e quando il Consiglio generale per questa o per altra ragione deliberasse tale scioglimento, l'attivo liquidato della Società sarà repartito nelle proporzioni del rispettivo interesse sociale.

Art. 93. Lo scioglimento verrà fatto noto ai sottoscrittori con due inserzioni nel Giornale ufficiale entro il termine di giorni quindici.

Art. 94. Nei quattro mesi successivi alla data dell'ultima inserzione i soci presenteranno alla Società i certificati di vita degli assicurati di che all'art. 35, e ritrovatili regolari sarà fatta la repartizione del dividendo a favore di quelli che saranno in regola col pagamento delle quote, e dietro approvazione del Consiglio generale e si chiuderanno definitivamente le operazioni sociali.

Art. 95. Spirato il termine di quattro mesi di che all'art. precedente, la Società trasmetterà a ciascun socio una lettera d'avviso della eseguita liquidazione finale, e previo rilascio della cartella di che all'articolo 43 sarà effettuato il pagamento della rispettiva quota di repartizione.

Art. 96. Il Consiglio generale e quello d'amministrazione sorveglieranno le operazioni della liquidazione finale, affinchè nessun socio venga leso nei suoi diritti.

Promettono le parti l'inviolabile osservanza del presente contratto con loro speciale giuramento a mia delazione da essi separatamente preso *formiter et tactis scripturis more solito*, sotto l'obbligo delle loro rispettive persone, beni ed eredi presenti e futuri nel modo migliore di ragione.

Fatto, letto, rogato e pubblicato l'atto presente nell'anno, mese e giorno surriferiti in Arezzo, nello studio sopracitato, alla presenza contestuale di detti signori Carlo Burroni, Giuseppe Giunti, e degli eccellentissimi signori dott. Angiolo del fu Pietro Frangipani medico condotto e possidente domiciliato all'Olmo presso Arezzo, e Luigi del fu Gregorio Cherici notaro domiciliato in Arezzo, come testimoni a me Notaro ben cogniti i quali contestualmente ai prelodati signori Carlo Burroni e Giuseppe Giunti insieme a me Notaro si sono firmati in questo atto e nel mio repertorio notariale, e ciò dopo intiera lettura dell'atto presente ad esse parti e testimoni a forma della legge — *Rogantes etc.*

C.a CARLO BURRONI.
— GIUSEPPE GIUNTI.
— ANGIOLO FRANGIPANI *testimone.*
— LUIGI CHERICI *testimone.*
— GIOVANNI fu Orazio BARBAGLI-GILI Notaio Regio residente in Arezzo.

Registrato in Arezzo il 25 ottobre 1864, vol. III, copia 188, n. 757.
Ricevuto lire 6 e centesimi sessanta.
C.a A. MICHELIS.

Per copia conforme all'originale salvo ecc.

Ser GIOVANNI del fu Orazio BARBAGLI-GILI
Notaio R. residente in Arezzo.

Inserzioni Legali

6050 NUOVO INCANTO.

Alle ore dieci mattutine del nove prossimo mese di gennaio, nella solita sala delle pubbliche udienze della giudicatura di Saluzzo, avanti il sottoscritto segretario, statone specialmente commesso dal tribunale di circondario in detta città sedente, avrà luogo la vendita volontaria a mezzo d'incanti del chiabotto proprio della minore Ferraudi Cristina fu Giovanni Battista, domiciliata a Savigliano, sito in territorio di Saluzzo, in attiguità quasi della Piazza d'Armi, alla regione Piguari, segnato in mappa col n. 1832 e fra le coerenze a tre parti del sig. Imberti Gio. Battista, e consistente in una pezza campo, in massima parte vineata, con entrostante fabbricato, composto di due camere, grottino, camerino, stalla, fenile e tettoia, con pozzo d'acqua viva, della superficie in totale di ettari 1, 59, 27.

L'incanto si aprirà in aumento del prezzo già offerto di L. 5000 e sotto le condizioni apparenti dal bando 17 corrente mese, di cui ognuno potrà averne visione nella segreteria di detto ufficio di giudicatura in un coi relativi titoli nelle solite ore d'apertura.

Saluzzo, 19 dicembre 1864.

Not. G. B. Cesa segr. deleg.

6139 TRASCRIZIONE.

Per instromento 20 dicembre corrente mese, rogato Pia, insinuato in Asti il 23 stesso, il sig. Occhetti Antonio, domiciliato a Torino, acquistava da Massaglia o Massaia Andrea fu Paolo, delle fini d'Asti, li seguenti stabili, posti in Mombarone, fini d'Asti, cioè:

1. Vigna, campo con casa entro e sito, di are 18, cent. 70, regione Terrazza;

2. Altra vigna e campo, di are 80, centiare 60, regione suddetta;

3. Altra vigna e campo, di are 57, centiare 13, regione Val Molino.

Detto instromento venne trascritto alla conservatoria delle ipoteche d'Asti nel giorno d'oggi al vol. 50, art. 108.

Il prezzo d'acquisto fu di L. 7700.

Asti, 21 dicembre 1864.

Pia Giuseppe not.

TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO D'ALBA
F. F. DI TRIBUNALE DI COMMERCIO

FALLIMENTO

di Vallauri Antonio fu Giuseppe, dimorante a Sinnio, negoziante in seme bachi.

Con ordinanza d'oggi il sig. giudice commissario Leone Isnardi, fissò l'adunanza dei creditori del fallito Vallauri avanti sè e nella sala delle pubbliche udienze di questo tribunale, alle ore 11 mattutine del 23 prossimo gennaio 1865, per deliberare:

1. Sull'epoca della cessazione per parte del fallito dei suoi pagamenti;

2. Sulla nomina dei sindaci definitivi onde si proceda alla verificazione dei crediti;

3. Sull'autorizzazione ad accordarsi alla ragion di negozio Meynard e Compagnia corrente in Valreas (Francia), a ritirare il deposito di L. 400, fattosi in seguito ad ordinanza del sig. giudice istruttore del 25 ottobre 1862, per fare fronte alle spese del giudicio di fallimento ed a quelle cui fu lo stesso Vallauri condannato colla sentenza del 23 settembre 1864.

Alba, li 20 dicembre 1864.

6166 Chiaffredo Gay segr.

6083 NOTIFICAZIONE.

Con sentenza del tribunale di circondario di Torino, 21 novembre 1862, venne dichiarata la contumacia delli Giuseppe maggiore d'età, Francesco, Domenico, Antonio e Luigi fratelli Cena del fu Paolo, questi quattro ultimi minori stati citati in persona della loro madre e tutrice Teresa Viano, tutti residenti in America, luogo di Papanilla, dipendente da Vera Cruz, nè più aventi domicilio, residenza o dimora nello Stato d'Italia; inoltre si mandò unire la causa contro essi Cena contumaci instituita dall'avv. Paolo Viora cliente del causidico Zanotti, residente in Torino, tanto per conto proprio che qual procuratore generale del proprio nipote Luigi Viora sotto-commissario di guerra, residente in Alessandria, con quella degli altri evocati in detta causa comparsi, cioè: Antonio Cena e Giuseppe Cena fratelli, clienti del causidico capo Mariano, domiciliati sulle fini di Chivasso, ove già avevano domicilio i contumaci. In fine si mandò unire la causa di detti contumaci con quella degli altri comparsi, e si rinviò la discussione del merito quanto a tutti all'udienza in cui si farà luogo alla chiamata della causa, e si delegò l'usciere Giuseppe Angeleri per la significazione di essa sentenza ai contumaci fratelli Cena, cui venne notificata con atto 2 gennaio 1863, a norma dell'articolo 61 del Codice di procedura civile.

Zanotti p. c.

6015 FALLIMENTO

Di Balma Guglielmo fu Giò. Battista, fabbricatore in tessuti di lana in Trivero (Biella).

Il tribunale del circondario di Biella ff. di tribunale di commercio, con sua sentenza in data d'oggi dichiarò il fallimento di Balma Guglielmo fu Gio. Battista, fabbricante in tessuti di lana in Trivero; fissò il termine della cessazione dei pagamenti dal giorno 15 corrente; nominò a giudice commissario il congiudice avv. cav. Della Chiesa; destinò a sindaci provvisorii li signori Mino Giuseppe Vincenzo di Giovanni da Camandona, e Chiappa Giacomo da Pettinengo; ordinò l'apposizione dei sigilli al negozio ed effetti tutti appartenenti al fallito; e per la nomina dei sindaci definitivi fissò le ore 8 antimeridiane del 5 prossimo gennaio nella sala dei congressi di questo tribunale per l'adunanza dei creditori del fallito stesso, avanti il signor giudice commissario avvocato cav. Della Chiesa.

Biella, 20 dicembre 1864.

Clerico sost. segr.

6137 CITAZIONE

Con atto delli 24 corrente mese dicembre dell'usciere Manfredi Giuseppe, ad instanza del signor Gioachino Quaglia, del luogo di Bastia e residente a Torino, fu citato il sig. Stefano Magliano fu Giovanni Battista, già domiciliato a Mondovì, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il tribunale del circondario di Mondovì, in via sommaria semplice, entro il termine di giorni 12, per ivi vedersi condannato al pagamento delle somme e prestazioni di cui in istromento 25 ottobre 1811, rogato Testa.

Mondovì, 23 dicembre 1864.

Durando p. c.

6121 NEL FALLIMENTO

della ditta Anfossi Secondo e Compagnia, già esercita dalli Giovanni e Secondo fratelli Anfossi, negozianti da vino, e domiciliati in Torino, via di Santa Pelagia, n. 3, casa Toscanelli.

Si avvisano li creditori verificati e giurati od ammessi per provvisione al passivo, di comparire personalmente, oppure rappresentati dai loro mandatarii, alla presenza del signor giudice commissario cav. Carlo Alberto Avondo, alli 2 di gennaio prossimo, alle ore 10 antimeridiane, in una sala di questo tribunale di commercio, per deliberare sulla formazione del concordato, a termini dell'art. 516 del codice di commercio.

Torino, li 23 dicembre 1864.

Avv. Massarola sost. segr.

6124 SUNTO DI CITAZIONE

a termini dell'art. 62 del cod. di proc. civ.

Con atto delli 27 dicembre corrente dell'usciere Boas e sull'instanza del signor Giovanni Braffia negoziante, residente in Torino, venne citato il di costui fratello signor Francesco Braffia, domiciliato pure in questa città e dimorante attualmente a Buenos-Ayres (America), a comparire avanti il tribunale del circondario di Torino, entro sei mesi prossimi per ivi vedersi condannare al pagamento a di lui favore della somma di L. 7839 50, sotto deduzione di L. 2000 in conto avute, cogli interessi dalla giudiciale domanda e colle spese.

Torino, 21 dicembre 1864.

Ramelli sost. Migliassi.

6114 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere Giustano Nicola del 20 dicembre corrente, venne, ad instanza della ditta Malvano e Levi, di Torino, Zaccaria Ottolenghi e cav. Ignazio Berruti, residenti in Asti, notificata al Tommaso Racca, proprietario, già domiciliato alla Loggia presso Carignano, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza proferta dalla Corte d'Appello di Torino il 2 corrente dicembre, spedita in forma esecutiva, e ciò nella forma voluta dall'art. 61 del codice di proced. civ.

Nicolay sost. Vayra.

6122 NOTIFICANZA.

Con atto 20 dicembre 1864, rogato Ferrari, sostituito segretario presso il tribunale del circondario di Torino, la signora Bersezio Ferdinanda, vedova del comm. avv. Vincenzo Maria Miglietti, dichiarò:

Nel suo interesse particolare, di rinunziare all'usufrutto che le possa spettare sull'eredità del detto suo marito morto *ab intestato* il 14 luglio in Nichelino;

E nella qualità di tutrice delle minori sue figlie Maria, Michelina e Vincenzina, come da verbale di Consiglio di famiglia del 13 cadente mese, di accettare, nell'interesse delle medesime, l'eredità stessa col beneficio dell'inventario.

Torino, 24 dicembre 1864.

G. B. Barsvalle p. c.

6003 SUBASTAZIONE.

All'udienza del 31 p. v. gennaio 1865, tenuta da questo tribunale di circondario, sull'instanza del sig. Felice Apostolo, di Biella, avrà luogo la vendita di alcuni stabili situati in territorio di Netro, consistenti in due corpi di casa, campi e prati, alle regioni Tromoeje, Cressana, Oomer e Salice, distinti in 6 lotti, al prezzo e condizioni risultanti dal bando venale 15 dicembre corrente, autentico Clerico, in odio di Pilota Bernardino, Giovanni Battista e Francesco fratelli fu Carlo, debitori principali, e Mosca Carlo fu Andrea, terzo possessore.

Biella, 16 dicembre 1864.

Corona sost. Corona p. c.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.